

COMUNE DI **PIEVE TORINA**

PROVINCIA DI **MACERATA**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

(Art. 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

(Art. 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241)

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

PARTE I^a - INTERVENTI CON FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 2
Finalità

Gli interventi nel campo socio-assistenziale sono informati ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità;
- b) rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- d) superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- e) rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona.

Art. 3
Destinatari

Gli interventi sono rivolti alle persone residenti o dimoranti nel territorio comunale.

Possono essere estesi anche alle persone che si trovino occasionalmente nel territorio comunale per il tempo necessario a superare l'emergenza ovvero per consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

Art. 4
Contenuto

Gli interventi si distinguono in:

Interventi diretti, volti a dare una soluzione immediata o nel tempo a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili;

Interventi indiretti, volti a fronteggiare particolari situazioni di bisogno o disagio, favorendo l'accesso ad idonee strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse.

Art. 5
Interventi diretti

Gli interventi diretti si distinguono in:

ordinari, con carattere continuativo, a tempo determinato o indeterminato, miranti ad integrare un reddito insufficiente o momentaneamente interrotto;

straordinari, con carattere "una tantum", volti a sanare situazioni di indigenza pressante e contingente.

Art. 6
Interventi indiretti

Gli interventi indiretti si realizzano attraverso l'assunzione diretta, parziale o totale, delle spese per l'accesso a strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse, ovvero, mediante erogazione di somme espressamente finalizzate alla copertura, totale o parziale, delle spese predette.

Art. 7
Requisiti

Per accedere agli interventi assistenziali, di norma, è richiesto che ciascun beneficiario rientri nelle condizioni di cui al successivo art.8. -

Art. 8

Condizioni socio-economiche del singolo e del nucleo familiare.

La Giunta Municipale dovrà valutare le condizioni socio-economiche del singolo e del suo nucleo familiare. Le predette condizioni dovranno essere probate con evidenza e precisione da documenti attestanti il reddito e lo stato di famiglia derivanti dalla posizione fiscale e da eventuali altri redditi per i quali non sussiste l'obbligo della denuncia fiscale (pensioni di vario genere, o indennità, comunque corrisposte dallo Stato). La Giunta dovrà effettuare accertamenti tramite le proprie strutture e se del caso servendosi anche di altri organismi pubblici.-

Art. 9
Modalità

Le domande o le proposte di intervento opportunamente motivate e documentate, in particolare ai fini della dimostrazione del requisito sono sottoposte alla Giunta Municipale che, decide in merito.-

La determinazione della Giunta deve essere adottata entro 30 giorni dall'inizio del procedimento e deve dare atto dell'osservanza dei criteri e modalità stabiliti dal presente regolamento.

Art. 10

Interventi di emergenza

Per fronteggiare situazioni di evidente e pressante bisogno, il Sindaco può autorizzare, anche in via preventiva, l'erogazione, tramite l'economista comunale, di somme non superiori a L. 300.000.=

Art. 11

Parenti tenuti per legge agli alimenti

La giunta ^{deve} sempre tener conto degli obblighi posti dalla legge a carico dei congiunti, prendendo al riguardo ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei congiunti stessi verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale che su quello finanziario.

Nel caso in cui i congiunti rifiutino, per ragioni soggettive, di rispettare l'obbligo di legge e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente erogata, salva e riservata la facoltà del Comune di rivalersi ai sensi di Legge.

Non verrà erogata l'assistenza nel caso in cui il richiedente rifiuti di interpellare, direttamente o indirettamente, i propri congiunti tenuti all'obbligo degli alimenti.

PARTE 2°

INTERVENTI ED EROGAZIONI VARIE PER ATTIVITÀ E/O INIZIATIVE

Art. 12

Finalità e contenuto

Gli interventi di qualsiasi natura, diversi da quelli previsti nella parte 1° del presente regolamento, che comportano l'attribuzione di benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio dello sviluppo economico e sociale della comunità amministrata e della valorizzazione del territorio.

I benefici finanziari consistono nella erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività e/o iniziative per le quali sono assegnate.

Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto, di beni e servizi comunali incluse anche le prestazioni professionali di dipendenti comunali.

Art. 13

Destinatari

Possono beneficiare degli interventi le persone singole ed associate, gli enti pubblici e privati, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, di volontariato e di impegno sociale, ecc. a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, ecc.

Art. 14

Modalità per l'accesso

Le domande e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30 SETTEMBRE dell'anno precedente.

Le domande e le proposte per contributi "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno DUE mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

Le domande e le proposte, opportunamente motivate, documentate e corredate:

- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;

sono sottoposte alla Giunta Comunale.

La liquidazione delle provvidenze assegnate una tantum avverrà successivamente a manifestazione avvenuta o a progetto realizzato previa presentazione di una relazione morale finanziaria.

La determinazione della giunta, in ordine alle domande e proposte di cui al primo comma, deve essere adottata entro TRE mesi dalla approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, mentre per le domande e proposte di cui al secondo comma, la determinazione deve intervenire entro TRENTA giorni dalla presentazione della domanda o proposta.

In ogni caso le decisioni della Giunta devono dare atto dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 15

Criteri di valutazione

Nell'esame delle domande e proposte di intervento si deve tenere conto dei seguenti elementi di valutazione delle attività, iniziative, ecc., cui le domande e proposte stesse si riferiscono:

- rilevanza sociale ed economica;
- valorizzazione della realtà locale;
- rilevanza tradizionale e territoriale;
- progetto - preventivo e/o consuntivo;

Nel caso di domande o proposte d'intervento concomitanti e che abbiano una pari valutazione degli elementi sopra elencati, costituisce motivo di priorità la residenza o la sede del richiedente nel territorio comunale.

PARTE 3° - NORME FINALI

ART. 16

Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione di chiunque ne abbia interesse per la libera visione.

ART. 17

Norma transitoria

Per l'anno 1991 le istanze e le proposte di cui all'art. 14, 1° comma verranno prese in considerazione, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento se perverranno entro il 31.7.1991.

ART. 18

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del Comitato Reg.le di Controllo.-